

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 31-2586

Società Advanced Accelerator Applications (ITALY) S.r.l., con sede in Colletterto Giacosa (TO). Istanza di modifica di nulla osta all'impiego di categoria A, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 101/2020 (già art. 28 del D.lgs. 230/1995), in materia di radiazioni ionizzanti. Integrazioni in ottemperanza al D.lgs. 101/2020. Parere regionale, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 101/2020 e dell'art. 3 della l.r. 5/2010.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

con nota prot. n. 4632 del 28 febbraio 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiesto anche alla Regione Piemonte di esprimere il parere di competenza sull'istanza per la modifica del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria A, di cui al Decreto Interministeriale (D.I.) 15.06.2007 (già modificato con D.I. 26.02.2009, D.I. 21.07.2009, D.I. 30.09.2015, D.I. 11.05.2018), presentata dalla Società Advanced Accelerator Applications (ITALY) S.r.l., con sede in Colletterto Giacosa (TO), ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 230/1995 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili);

la Giunta regionale, con la deliberazione n. 9-1616 del 3 luglio 2020 "*Società Advanced Accelerator Applications (ITALY) S.r.l. con sede in Colletterto Giacosa (TO). Istanza di modifica di nulla osta all'impiego di categoria A, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 230/1995 in materia di radiazioni ionizzanti. Parere regionale ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 230/1995 e dell'art. 3 della l.r. 5/2010*", tenuto conto degli esiti dell'istruttoria effettuata sulla documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata dalla Società il 12 maggio 2020 su richiesta dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha espresso parere favorevole alla modifica del nulla osta.

Premesso, inoltre, che:

il 28 agosto 2020, è entrato in vigore il D.lgs. 101 del 31 luglio 2020 "*Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117*" che ha abrogato, tra l'altro, il D.lgs. 230/95 e il D.lgs. 52/2007;

il nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria A, già disciplinato agli artt. 27 e 28 del D.lgs. 230/95, è attualmente disciplinato dagli articoli 50 e 51 del D.lgs. 101/2020;

con nota prot. 103293 del 12 novembre 2020, la Società Advanced Accelerator Applications, a seguito della richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, formulata il 22 ottobre 2020, ai fini della prosecuzione dell'iter istruttorio, ha trasmesso le modifiche e integrazioni all'istanza presentata il 28 febbraio 2020, in ragione della sopravvenuta entrata in vigore del suddetto D.lgs. 101/2020;

con nota prot. n. 26482 del 12 novembre 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiesto anche alla Regione Piemonte di esprimere il parere di competenza sulle osservazioni e integrazioni presentate dalla Società Advanced Accelerator Applications.

Richiamato che:

l'autorizzazione alla modifica del nulla osta viene rilasciata, ai sensi dell'articolo 51 del D.lgs. 101/2020 (già articolo 28 del D.lgs. 230/1995), dal Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della sanità, acquisito il parere dell'ISIN e sentite le regioni territorialmente competenti;

la legge regionale n. 5 del 18 febbraio 2010 “Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti”, all’articolo 3, comma 2, prevede che la Giunta regionale esprima i pareri in merito alla richiesta del nulla osta all’impiego di sorgenti di categoria A, con propria deliberazione, sulla base dell’istruttoria effettuata dalle strutture regionali competenti relativamente agli aspetti industriali, di ricerca e medico-sanitari;

al comma 3 del medesimo articolo è, altresì, previsto che, per l’istruttoria finalizzata all’espressione dei pareri, le strutture regionali competenti si avvalgono dell’Arpa, delle ASL competenti per territorio e del tavolo tecnico nucleare, di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b) della medesima legge regionale 5/2010.

Dato atto che, ai fini dell’istruttoria, il Settore Emissioni e Rischi ambientali della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, con nota prot. n. 111558 del 18 novembre 2020, ha trasmesso la documentazione pervenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico, all’Arpa, all’ASL TO4 e, quali espressione del tavolo tecnico nucleare, alla Città Metropolitana di Torino e al Comune di Pavone Canavese, chiedendo di comunicare le eventuali osservazioni in merito, al fine di fornire riscontro alla richiesta ministeriale.

Preso atto che la Società Advanced Accelerator Applications, con la nota del 12 novembre 2020:

ha fornito il documento “*Relazione tecnica di radioprotezione per modifica del nulla osta di categoria A – art. 51 e punti 4.4. e 4.5 dell’allegato XIV del d.lgs 101/2020 – AAA sede operativa di Colletterto Giacosa (TO) . Aggiornamento ai sensi del D.lgs. 101/2020*”;

ha confermato le valutazioni e le conclusioni contenute nella documentazione già fornita a riscontro delle richieste formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico con note del 31.3.2020 e del 29.04.2020 e integrate nella relazione tecnica di cui sopra;

con nota prot. n. 100795 del 7.12.2020, l’Arpa Piemonte ha comunicato di ritenere che la Società Advanced Accelerator Applications debba produrre la valutazione di non rilevanza radiologica per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla manipolazione dei radioisotopi, ai sensi dell’art. 54, comma 7, lettera a) del D.lgs. 101/2020, indicando esplicitamente la tipologia, lo stato e le quantità dei radionuclidi immessi nell’ambiente.

Dato atto che, in esito all’istruttoria tecnica, condotta secondo quanto disposto all’articolo 3, comma 2 della legge regionale 5/2010, tenuto conto del contributo dell’Arpa Piemonte, sussistano i presupposti per confermare il parere favorevole, già espresso con la deliberazione n. 9-1616 del 3 luglio 2020, subordinatamente alla presentazione da parte della Società Advanced Accelerator Applications della valutazione di non rilevanza radiologica per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla manipolazione dei radioisotopi, ai sensi dell’art. 54, comma 7, lettera a) del D.lgs. 101/2020, con l’indicazione esplicita della tipologia, lo stato e le quantità dei radionuclidi immessi nell’ambiente.

Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso;

visto il D.lgs. 101/2020;

vista la L.R. 5/2010;

vista la D.G.R. n. 9-1616 del 3 luglio 2020;

vista la D.G.R. n. 1-4046 del 7 ottobre 2016;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di esprimere, a seguito della sopravvenuta entrata in vigore del D.lgs. 101/2020, il parere favorevole, a conferma di quello già espresso con la deliberazione n. 9-1616 del 3 luglio 2020

“Società Advanced Accelerator Applications (ITALY) S.r.l. con sede in Colletterto Giacosa (TO). Istanza di modifica di nulla osta all’impiego di categoria A, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 230/1995 in materia di radiazioni ionizzanti. Parere regionale ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 230/1995 e dell’art. 3 della l.r. 5/2010”, subordinatamente alla presentazione da parte della medesima Società della valutazione di non rilevanza radiologica per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla manipolazione dei radioisotopi, ai sensi dell’art. 54, comma 7, lettera a) del D.lgs. 101/2020, con l’indicazione esplicita della tipologia, lo stato e le quantità dei radionuclidi immessi nell’ambiente;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Informazioni ambientali”.

(omissis)